

COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del 28.11.2019

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI PORTO AZZURRO–DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore 21,37 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFU	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Marco GALLETTI	P
7	Antonio LAMBARDI	P

8	Adriano FALORNI	P
9	Marcello TOVOLI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	P
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	P
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 12

Totale assenti: 01

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n.11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Invita, quindi il Segretario Comunale a darne illustrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 66 in data 29/9/2017, di approvazione, fra l'altro, del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune, nonché, da ultimo, la propria deliberazione n. 67 in data 28/9/2018, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 – Determinazioni";

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO, come prima detto, che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che le determinazioni come sopra assunte sono state parzialmente attuate (è stata attivata la procedura per la dismissione delle partecipazioni in FIDI TOSCANA S.p.A. con nota prot. n. del 17/9/2018; è stata confermata la messa in liquidazione della Marina di Porto Azzurro Soc. Coop.; con Delibera Consiliare n. 51 del 27/8/2019 è stato confermato lo scioglimento della Elba Servizi S.r.l. per la gestione di servizi pubblici), mentre non è stato attuato alcun procedimento inerente le Società RETIAMBIENTI S.p.A., IDEA S.r.l. e Alatoscana S.p.A., in quanto, trattandosi di società aventi carattere sovra comprensoriale, richiedono verifiche ed approfondimenti da svilupparsi a cura degli Enti coinvolti;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta tuttora necessario confermare i contenuti del Piano approvato con Delibera n. 66/2017 prevedendo, compatibilmente con gli esiti di detti approfondimenti, di razionalizzare le partecipazioni comunali in essere mediante l'adozione di misure di riassetto delle stesse;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla Delibera C.C. n. 67/2018, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017;

CONSIDERATA la opportunità della conferma dei contenuti di dette schede anche per il corrente anno;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per gli adempimenti previsti in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ;

VISTI il parere favorevole di competenza del Sindaco Responsabile pro-tempore dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, riportati in calce al presente atto;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportato in calce al presente atto;

VISTE le osservazioni espresse dal Segretario Comunale ex art.97 – comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 e n.1 astenuti (Sindaco Dr. Papi);

DELIBERA

DI DARE ATTO della parziale attuazione del Piano di revisione approvato con Delibera Consiliare n. 66 del 29/9/2017 nel contenuto indicato in premessa;

DI APPROVARE l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, confermativo del documento già approvato con la Delibera consiliare n. 67/2018, anch'esso allegato;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà e proporrà di adattare il presente piano entro il 30/09/2020, con apposita deliberazione;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e che copia della stessa sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

CHE la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale,

e con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 11 astenuti n. 1 (Sindaco Papi)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 12.12.2019

Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Dr. **Ciro SATTO**)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI – Responsabile pro-tempore dell'Area Amministrativa, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì. 28.11.2019

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Maurizio PAPI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL esprime il seguente parere di regolarità contabile: "Favorevole.;

Addì,28.11.2019

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì,12.12.2019





COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Azzurro". Osservazioni ai sensi dell'Art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Vista la proposta di Delibera del Consiglio Comunale concernente l'argomento indicato in oggetto;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. D.O. - Norme di accesso;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Art. 97, comma 4;

- Visto il D.Lgs. n. 175/2016, contenente il T.U.S.P. e, in particolare, gli Artt. 4 e 20;

- Preso atto delle risultanze delle verifiche in merito all'attuazione parziale del Piano di revisione straordinaria approvato con Deliberazione consiliare n. 66/2017, nonché della revisione periodica da ultimo approvata con atto consiliare n. 67/2018;

Conferma la necessità che siano sviluppati approfondimenti più puntuali, con tutti gli Enti partecipanti, sulla sussistenza dei requisiti prescritti dall'Art. 20, comma 2, del TUSP ai fini del mantenimento delle partecipazioni, seppure minoritarie, nelle sotto elencate Società:

- ISOLA D'ELBA AMBIENTE (I.D.E.A.) S.r.l.;
- RETI AMBIENTE S.p.A.;
- ALATOSCANA S.p.A..

Porto Azzurro, 25/11/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA